


Pubblicato il 15/04/2026

N. 01312/ 2026 REG.PROV.CAU.
N. 02329/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2026, proposto dalla Ars Chirurgica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Marche,

Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Usl della Romagna, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Irccs, Azienda Ospedaliera di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli, Ausl Toscana Centro, Ausl Toscana Nord Ovest, Ausl Toscana Sud Est, Aou Pisana, Aou Senese, Aou Careggi, Aou Meyer, Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vincelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Della Im Medical Solutions S.r.l., della Abbott Medical Italia S.r.l., Johnson & Johnson Medical S.p.A., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23774/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Considerato che:

- la legittimità della disciplina del c.d. *payback* per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 140 del 2024, secondo la quale è conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell'ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali l'autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e

la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa;

- le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate in sede di merito, non rilevandosi un *periculum* tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare;

- ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ritiene di poter confermare le valutazioni del TAR, circa il fatto che la normativa UE evocata dall'appellante non appare pertinente al caso di specie;

- anche le ulteriori censure (compresa quella relativa alla giurisdizione sui singoli atti regionali) potranno essere approfondita in sede di merito.

Alla luce di quanto sopra, l'istanza cautelare deve essere rigettata.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Fissa l'udienza di merito al 24 settembre 2026.

Autorizza la parte appellante ad effettuare la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite nel giudizio di primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Prossomariti

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO